

GIURISPRUDENZA CASA**AMMINISTRATORE E IMPUGNAZIONE
DELIBERA CONDOMINIALE**

«L'amministratore di condominio», ha detto la Cassazione (sent. n. 7095/17, inedita), «tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa».

*a cura
dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

